COMMISSIONE XI

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**74.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324);
Piro: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190);
Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096);
Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301);
Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446) ..... 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3, 8, 17, 18

PAG.

Antonucci Bruno ..... 17
Biondi Alfredo ..... 18
Cavicchioli Andrea, *Relatore* ..... 18
Cima Laura ..... 13
Colucci Gaetano ..... 8, 14
Donat-Cattin Carlo, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 8
Martino Guido ..... 17
Pallanti Novello ..... 11, 16
Russo Franco ..... 8, 16
Russo Spena Giovanni ..... 15, 16
Sapienza Orazio ..... 10
Vazzoler Sergio ..... 14

**Votazione nominale:**

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 18

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4652) ... 19

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 19, 20
Sapienza Orazio, *Relatore* ..... 19

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,50.**

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Ghezzi, Iossa, Minucci, Nucci Mauro e Santoro sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Prandini, Orciari, Minozzi, Carrara e Martino.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324); Piro: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190); Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096); Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301); Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ghezzi ed altri: « Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti »; Piro: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Cipriani ed altri: « Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi »; Cavicchioli ed altri: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Ghezzi ed altri: « Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni ».

Comunico che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, in data 10 aprile 1990, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti votati in linea di principio nel corso delle sedute precedenti.

Comunico, altresì, che la I Commissione affari costituzionali, in data odierna, ha espresso il suo nulla osta « all'ulteriore *iter* degli emendamenti 1.62, 1.41, 1.46, 1.42, 1.49, 1.57, 1.60, 1.43, 1.50, 2.18, 2.19, 2.29, 0.2.22.1, 0.2.22.2, 2.22, 2.30, 2.26, 2.27, 2.32, 3.3, 4.13, 4.14, 4.15 e 5.19 al testo unificato dei progetti di legge nn. 2324-190-1096-3301-4446, trasmessi dalla Commissione di merito ».

Procediamo pertanto alla votazione degli emendamenti già approvati in linea di principio, di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura:

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole:* reparto autonomo *aggiungere le seguenti:* nel quale ha avuto luogo il licenziamento.

1. 62.

Il Relatore.

*Al primo comma, primo capoverso, modificare l'articolato per migliorarlo come segue:*

occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo.

1. 65.

Valensise, Colucci, Manna.

*Al comma 1, primo capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola:* cinquanta *con:* sessanta.

1. 41.

Il Relatore.

*Al comma 1, primo capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola:* cinquanta *con:* sessanta.

1. 46.

Santoro.

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole:* dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part-time *con le seguenti:* dei lavotatori assunti con contratto a tempo parziale.

1. 32.

Rebecchi, Pallanti, Ghezzi.

*Al comma 1, al quarto capoverso, sostituire le parole:* effettiva riassunzione *con le seguenti:* effettiva reintegrazione.

1. 21.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

*Al comma 1, al quarto capoverso, sostituire la parola:* riassunzione *con la seguente:* reintegrazione.

1. 71.

Valensise, Colucci, Manna.

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

1. 42.

Antonucci.

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

1. 49.

Santoro, Poggiolini.

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

1. 57.

Azzolini, Antonucci.

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

1. 60.

Biondi.

*All'articolo 1, sesto capoverso (sesto rigo) sostituire la particella:* del *con la particella:* nel.

1. 70.

Valensise, Colucci, Manna.

*Al sesto capoverso aggiungere alle parole:* dalla comunicazione *le parole:* del deposito.

1. 69.

Valensise, Colucci, Manna.

*Al comma 1, sesto capoverso, alla fine aggiungere:* allo spirare dei termini predetti.

1. 26.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

*Al comma 1, sesto capoverso, al termine, aggiungere le parole seguenti:* allo spirare dei termini predetti.

1. 37.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

1. 43.

Antonucci.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

1. 50.

Santoro, Poggiolini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori *con le seguenti:* I datori di lavoro privato, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici.

2. 18.

Il Relatore.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. 19.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 9 della presente legge si applicano anche ai dirigenti ».

2. 29.

Il Relatore.

*All'emendamento 2. 22 sopprimere le parole:* I primi tre commi.

0. 2. 22. 1.

Il Relatore.

*All'emendamento 2. 22, dopo:* ultima retribuzione *aggiungere:* globale di fatto.

0. 2. 22. 2.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:*

3. I primi tre commi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:

« Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

2. 22.

Il Relatore.

*Al comma 3, primo capoverso, aggiungere in fine:* La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai

venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

2. 30.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 4.*

2. 26.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 5.*

2. 27.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 5.*

2. 32.

Santoro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

3. 3.

Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* Fermo restando *a:* come modificato dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.

4. 13.

Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La disciplina di cui all'articolo 1 della presente legge non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

4. 14.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. 15.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritto o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le diposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

5. 19.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 1.62 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1.65.

*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 1.41 del relatore e Santoro 1.46.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 1.32.
*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1.21 e Valensise ed altri 1.71.
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 1.42.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Santoro e Poggiolini 1.49.
*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Azzolini e Antonucci 1.57 e Biondi 1.60.
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1.70.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1.69.
*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1.26 e Pallanti ed altri 1.37.
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Antonucci 1.43 e Santoro e Poggiolini 1.50.
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
*(È approvato).*

Passiamo agli emendamenti ed ai subemendamenti riferiti all'articolo 2.
Pongo in votazione l'emendamento 2.18 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.19 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.29 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.22.1 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.22.2 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.22 del relatore, così come modificato.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.30 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.26 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 2.27 del relatore e Santoro 2.32.
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.
*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 3.3 del relatore, riferito all'articolo 3.
Lo pongo in votazione.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.
*(È approvato).*

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Pongo in votazione l'emendamento 4.13 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.14 del relatore.
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.15 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 5.19 del relatore, riferito all'articolo 5.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Poli Bortone, Valensise, Colucci e Manna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'XI Commissione

considerato che nella società è vivo il dibattito intorno al tema della discriminazione indiretta della donna lavoratrice;

ritenuto che anche il Parlamento italiano ha in discussione, già da tempo, proposte di legge presentate in tal senso da tutte le forze politiche;

ricordato che diverse risoluzioni del Parlamento europeo invitano i Paesi membri a porre in essere norme dirette ad eliminare qualunque possibilità di discriminazione indiretta nei riguardi della donna;

considerato che la maternità, in quanto valore, non può costituire elemento alcuno di discriminazione

impegna il Governo

a porre in essere tutti quegli interventi, anche di carattere amministrativo, atti a far sì che la vigente normativa ed in particolare il provvedimento legislativo in corso di esame sulla disciplina dei licenziamenti individuali venga rigorosamente applicata nel senso che debba essere assolutamente impedita ogni forma di discriminazione indiretta nei riguardi delle donne.

0/2324/1/XI

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non ho difficoltà ad accettarlo, anche se invito a tenere conto delle funzioni e dei compiti propri del Governo e del Ministero.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GAETANO COLUCCI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO RUSSO. Com'è noto alla Commissione, ho condotto, insieme ad altri colleghi ed a nome dei verdi arcobaleno, una decisa opposizione al provvedimento, anche in considerazione del fatto che il suo esame è avvenuto in sede legislativa presso questa Commissione. Ciò in vista della futura consultazione referendaria che intende, attraverso l'aggregazione ed il consenso delle forze sociali, risolvere l'annosa questione della estensione della tutela reale anche ai lavoratori della piccola impresa. Desidero ricordare, inoltre, la proposta di legge di iniziativa popolare promossa in materia, per la quale è stato raccolto quasi un milione di firme.

È chiaro che il provvedimento non avrebbe dovuto essere discusso in sede legislativa in Commissione, non tanto per una questione di pubblicità (ove si tenga conto che delle sedute svolte viene redatto un apposito resoconto stenografico) quanto, piuttosto, perché, nel momento in cui si sarebbero dovute assumere decisioni in merito al quesito referendario, sarebbe stato opportuno che tutti i 630 deputati avessero potuto esprimere la propria opinione.

Il quesito referendario è molto semplice, tanto che la Corte costituzionale ha ammesso la richiesta di referendum interpretando il quesito in maniera molto corretta, cioè affermando con chiarezza che esso punta all'estensione della reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo, dando quindi un « colpo » a tutte quelle tesi secondo cui, qualora il referendum avesse abrogato l'articolo 35 dello statuto dei lavoratori, saremmo incorsi in una disputa interpretativa. La Corte costituzionale ha ritenuto che il quesito sia chiaro e per questo l'ha ammesso.

Come ha risposto la Commissione lavoro della Camera al quesito referendario con l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale? Lo sforzo del relatore è stato quello di sfuggire al nodo centrale della questione, e cioè alla reintegrazione, tant'è vero che egli ha mantenuto la soglia dei 15 dipendenti per l'applicazione della tutela reale, introducendo come unica modifica quella del diverso computo, che tuttavia non tiene conto di tutte le diverse figure presenti all'interno dell'impresa, soprattutto di quella piccola: se è vero che è stata introdotta quella del lavoratore con contratto a tempo parziale e del lavoratore con contratto di formazione e lavoro, non è stata invece inserita la categoria degli apprendisti nel computo che fa scattare la soglia dei dipendenti, condizione necessaria per l'applicazione della tutela reale. Mi sembra che questo concetto debba essere sottolineato, dato che il resoconto della seduta sarà letto e studiato a fondo dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione.

Intendo altresì ribadire, in qualità di rappresentante di un gruppo di opposizione, che non si è risposto al quesito, il quale prevedeva l'abbattimento della soglia o l'introduzione di una soglia diversa. Per questa ragione, assieme al collega Russo Spena avevo proposto altre soglie (5 o 10 dipendenti); invece non si è pervenuti ad una modifica radicale della legge n. 300 e ciò rappresenta un primo grave limite del provvedimento. È stato inoltre accolto un emendamento – presentato dal gruppo repubblicano – peggiorativo del testo, che prevede l'innalzamento del limite numerico di cui al comma 1 dell'articolo 1 da 50 a 60 prestatori di lavoro, limitando ancora di più le imprese in cui scatta la tutela reale.

Desidero quindi osservare nuovamente, non solo per il Parlamento ma anche per l'Ufficio centrale della Corte di cassazione, che mentre il referendum chiede l'estensione della tutela reale noi abbiamo introdotto una serie di limiti, che inoltre non toccano assolutamente la soglia dei 15 dipendenti, rimasta invariata.

Tuttavia la più grave incongruenza, signor presidente e onorevoli colleghi, è la seguente: mentre il quesito referendario chiede l'estensione della tutela reale per superare i limiti della legge n. 604 del 1966, l'operazione compiuta dal relatore e dalla Commissione è stata quella di ampliare ulteriormente l'area di applicazione della legge n. 604, che avrebbe dovuto essere messa in discussione proprio dal referendum. Si tratta di un aspetto sul quale invito a riflettere. La legge n. 604 opera attraverso la tutela obbligatoria e, come sappiamo, presenta taluni limiti, non applicandosi alle imprese al di sotto dei 35 dipendenti. L'unico beneficio che viene posto in essere con il provvedimento è rappresentato dall'estensione della tutela obbligatoria a tutti i lavoratori dipendenti, conquista dovuta peraltro solo al referendum, in quanto la proposta del sindacato non è stata presa in considerazione.

Ciò non risponde al quesito referendario, perché in esso era in discussione non la legge n. 604, ma la legge n. 300, per abbattere i limiti dovuti alla mancata applicazione della tutela reale nella piccola impresa. Mi sembra che la strada proposta dall'onorevole Cavicchioli non risponda a quanto i sottoscrittori del referendum avevano intenzione di sottoporre poi al voto di tutti gli elettori. Ribadisco pertanto che l'onorevole Cavicchioli è sfuggito al nodo della questione (non voglio parlare retoricamente di « scippi », perché questo linguaggio non risponderebbe allo stato della discussione); esiste

una conquista rappresentata dall'estensione della legge n. 604, ma questa estensione sfugge al nodo politico che il referendum poneva.

Vi è un ulteriore limite dell'applicazione della legge n. 604: sostanzialmente è stato ribadito il meccanismo previsto dall'articolo 2, secondo cui il licenziamento e la comunicazione per iscritto dello stesso avvengono in due momenti separati e solo per attivazione da parte del lavoratore. Pertanto non siamo di fronte ad una modifica della legge 604 e quindi ad un rafforzamento del dispositivo di garanzia del lavoratore, per cui l'imprenditore comunica il licenziamento e le ragioni dello stesso (e questo solo rende giustiziabile il licenziamento, perché altrimenti mi chiedo su che cosa si possa ricorrere all'arbitrato o alla giurisdizione). Si ribadisce invece il meccanismo della legge n. 604, dando modo all'imprenditore di esercitare pressioni e di tentare la via di un accordo; parlo di accordo tra virgolette, intervenendo esso tra il lavoratore ed il datore di lavoro che ha già proceduto al licenziamento e lascia intravedere del denaro al lavoratore. Questo ricatto sarà molto penetrante e persuasivo, perché la norma proposta dall'onorevole Cavicchioli prevede un'indennità massima di sei mensilità, che rappresenta una miseria. Si potrebbe pertanto verificare l'ipotesi in cui l'imprenditore prometta otto mensilità nel lasso di tempo entro il quale il lavoratore può chiedere che gli vengano comunicati i motivi che hanno determinato il recesso; si avrebbe così una transazione che consentirebbe al lavoratore di ottenere più mensilità, ma che lo priverebbe della possibilità di adire alla giurisdizione per far verificare i motivi.

L'ultima questione che intendo affrontare è di carattere procedurale ed ho avuto modo di esporla più dettagliatamente nel corso dell'esame degli articoli. Ritengo che le procedure previste da questa legge prefigurino di fatto uno svuotamento della giurisdizione e, poiché ci troviamo a trattare di una garanzia individuale, lo svuotamento della giurisdizione rappresenta un danno molto grave per il lavoratore. È vero infatti che il tentativo di conciliazione può facilitare l'emergere di una figura contrattuale – come può essere il sindacato –, tuttavia ciò è secondario rispetto alla garanzia di un diritto individuale.

Credo che sotto questo profilo noi avvaloriamo, in qualità di legislatori, la prassi di immettere all'interno di un impianto legislativo una disposizione che consente all'organizzazione collettiva di disporre dei diritti individuali, mentre, al contrario, avremmo dovuto prevedere una normativa volta ad evitare la compressione di tali diritti. Per tali ragioni spero che l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione funga realmente da organo di garanzia, così come è previsto dal nostro ordinamento.

A nome dei verdi arcobaleno ribadisco il giudizio contrario sul provvedimento in esame, ritenendo che in questa occasione si sia dato un ulteriore « colpo » all'istituto referendario, dal momento che, dopo gli inviti alla raccolta delle firme, si verifica regolarmente che il Parlamento legiferi in materia in modo non rispondente alla domanda, con l'obiettivo di evitare lo svolgimento del referendum.

Per tali ragioni ripongo l'ultima speranza nella Corte di cassazione, che spero sappia esprimere una corretta valutazione sul testo che la Commissione si accinge ad approvare, in relazione alla consultazione referendaria. Se ciò accadesse, si potrebbe incrementare la fiducia dei cittadini nei confronti di uno strumento costituzionale di cui essi godono per contrastare lo strapotere dei partiti e che, nell'ipotesi in cui la legge fosse ritenuta idonea ad evitare il referendum, potrebbe essere richiamato per opporsi ad un Parlamento che prevarica i loro diritti.

ORAZIO SAPIENZA. Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni rese dal collega Franco Russo, che ha ribadito la posizione più volte espressa sul provvedimento al nostro esame, ritenendolo insufficiente rispetto alla domanda contenuta nel quesito referendario. A tale riguardo

non posso esimermi dal manifestare talune perplessità in ordine alla strada seguita; noi tutti sappiamo che si trattava di un percorso impervio, sul quale, tuttavia, ci siamo mossi e ci muoviamo partendo dal presupposto che dovevamo elaborare un testo che rispondesse si al quesito referendario ma che, nel contempo – e soprattutto –, si facesse carico di una serie di esigenze che nel contesto del sistema economico del nostro paese, fondato essenzialmente su un tessuto di piccole imprese diffuse sul territorio, non potevano essere ignorate.

In definitiva, con il testo in esame si risponde all'esigenza di una maggiore flessibilità e tutelabilità, non garantendo le quali le piccole imprese potrebbero essere messe in crisi ed uscire dal mercato, determinando una crisi complessiva del nostro paese, che potrebbe portare a conseguenze devastanti.

A mio avviso, il testo che ci accingiamo a votare risponde, sia pure con difficoltà, al quesito referendario ed appaga, complessivamente in modo positivo, l'esigenza di tutelare il lavoro delle piccole imprese, introducendo criteri di flessibilità e duttilità che è necessario conservare nell'ambito della piccola realtà imprenditoriale.

Per le ragioni richiamate preannuncio fin d'ora il mio voto favorevole sul provvedimento, pur confermando le riserve manifestate in merito alla mancata previsione di uno spazio per l'inserimento di una quota di apprendisti da considerare ai fini del computo dei dipendenti. Purtroppo non è stato possibile realizzare tale obiettivo, dal momento che l'equilibrio del testo ha comportato qualche « sacrificio ». Tuttavia, nonostante questa riserva, ritengo che il provvedimento abbia conservato il livello di equilibrio al quale ci siamo richiamati ed è per tali motivazioni che, in coscienza, credo di poter votare tranquillamente a favore.

In conclusione, vorrei sottolineare che corriamo qualche rischio nei confronti della Corte di cassazione; speriamo, tuttavia, che l'Ufficio centrale, nel momento in cui valuterà se il provvedimento approvato sia idoneo a rispondere al quesito referendario e, quindi, ad evitare lo svolgimento del referendum, tenga nella giusta considerazione il dibattito svoltosi in questa occasione a difesa della legge che ci accingiamo a votare.

NOVELLO PALLANTI. Anche a nome degli altri colleghi, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, che consideriamo complessivamente positivo non solo per gli oltre 8 milioni di lavoratori coinvolti, ma anche nell'interesse più generale delle piccole imprese.

Nel momento in cui ci apprestiamo ad esprimere il nostro voto favorevole non posso, tuttavia, tacere il rammarico del mio gruppo per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti, per la cui approvazione abbiamo espresso un forte impegno sia in sede di Comitato ristretto, sia nel corso della discussione in Commissione. In particolare, vorrei ricordare le nostre sollecitazioni volte ad estendere ulteriormente l'ambito in cui opera la tutela reale, cioè nelle imprese con oltre 15 dipendenti, mediante la reinclusione degli apprendisti nel computo della soglia che la distingue da quella risarcitoria. Tra l'altro, tale reinclusione era già prevista nel testo elaborato dal Comitato ristretto e la sua soppressione, a nostro avviso, ha rappresentato un errore.

Con altrettanto impegno abbiamo sostenuto la necessità di elevare l'indennità risarcitoria al fine di rendere più corposo, e quindi dissuasivo, il carattere deterrente della norma stessa, volta più che a reprimere, a prevenire licenziamenti non originati da una giusta causa o da un giustificato motivo.

Tuttavia, accanto all'espressione di rammarico, che riguarda anche il mancato accoglimento del nostro emendamento sui diritti sindacali, voglio confermare il nostro intendimento a non rinunciare a questi obiettivi, dal momento che la mancata disponibilità registratasi al riguardo non ci pare giustificata né sotto il profilo logico, né, tantomeno, sotto quello giuridico. L'unica vera spiegazione può

essere individuata in una ragione politica che quindi, in quanto tale, può essere rimossa o comunque superata.

A questo scopo, noi svilupperemo la nostra iniziativa politica e parlamentare puntando a far riprendere il cammino della legge sui diritti dei lavoratori nella piccola impresa, considerando la presente normativa sui licenziamenti solo un'anticipazione, anche se molto importante, di un disegno molto più complesso e articolato di materie plurime che riguardano, appunto, i diritti sindacali, il decentramento produttivo, gli appalti e subappalti, la cassa integrazione ed altro ancora.

Si tratta di un'anticipazione importante e, vorrei aggiungere, decisiva, anche in vista della legge sui diritti che dovremo varare e che mi auguro sarà la migliore possibile; non c'è dubbio, comunque, che onde evitare che l'effettivo esercizio di tali diritti risulti « iscritto sulla sabbia » (come ama giustamente dire il nostro collega Giorgio Ghezzi), è indispensabile un'effettiva tutela contro i licenziamenti arbitrari.

Di qui l'importanza del provvedimento in esame: affermare il diritto universale alla sindacabilità di ogni licenziamento, a prescindere dalle dimensioni numeriche delle singole aziende, rappresenta, a nostro avviso, la grande novità, che definirei fondamentale, di questo provvedimento.

Adottare, come è stato previsto, una distinzione degli strumenti di tutela in rapporto alle diversità oggettive che esistono fra i diversi tipi di impresa, ha significato agire con realismo. Come pure ha significato agire con realismo valutare le differenti dimensioni dell'impresa a questo fine, non come un fatto puramente quantitativo, bensì anche e soprattutto nella intrinseca differenza qualitativa.

Si tratta di una differenza qualitativa che sarebbe risultata meglio compresa se fosse stata ancorata anche ad un riferimento alla potenzialità economica delle singole imprese anziché unicamente al dato numerico relativo ai dipendenti.

Con questa legge, che mi auguro verrà approvata rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento, non è esercitazione retorica affermare che finalmente si apre un capitolo nuovo, in quanto si introduce un'evoluzione positiva nelle relazioni sindacali e, cosa non meno importante, si fa compiere ai rapporti sociali del paese un salto in avanti nel livello di civiltà.

Solo gli sciocchi (in senso politico, naturalmente) o coloro che si lasciano abbagliare da posizioni aprioristiche e preconcette non riescono a vedere, oppure sottovalutano per partito preso, il carattere profondamente innovativo, per non dire dirompente, di una normativa che, anche nelle aziende con meno di 16 dipendenti, pone fine al medioevale diritto di licenziamento anche senza motivazione alcuna.

Solo coloro che considerano prioritari obiettivi diversi da quelli della difesa reale dei diritti dei lavoratori non riescono a vedere, o peggio ancora nascondono ad arte, il fatto che (anche grazie all'iniziativa referendaria) questa legge inverte una tendenza che durante tutti gli anni ottanta ha visto prevalere le ragioni del profitto su quelle dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori.

Nessuna argomentazione sull'uso flessibile della manodopera (basata sulla managerialità o sulla necessaria rapidità decisionistica) può giustificare il permanere di una condizione che, dal punto di vista giuridico, in tema di licenziabilità, considera il lavoratore allo stesso livello di una macchina o di un attrezzo, da usare e di cui disporre a piacimento.

Solo un'interpretazione volutamente distorta può considerare questa legge un aggravio di spesa e comunque punitiva nei confronti della piccola impresa.

Da questa legge, infatti, non hanno nulla da temere i piccoli imprenditori onesti, gli artigiani, i commercianti che si comportano correttamente nel rispetto delle leggi, dei contratti e che (come avviene nella maggioranza dei casi) familiarizzano con i propri dipendenti, li rendono protagonisti attivi, quando non ad-

dirittura compartecipi, della vita e delle prospettive dell'azienda.

Non hanno nulla da temere, inoltre, quei piccoli imprenditori che, se obbligati da condizioni oggettive, ricorrono al licenziamento come conseguenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Questi imprenditori non hanno nulla da temere perché questa legge non li riguarda!

Il provvedimento in esame non si propone di bloccare il licenziamento in quanto tale, ma vuole soltanto difendere il lavoratore da eventuali abusi o arbitrii; anzi, mi pare si possa dire che esso, più che nel valore repressivo, va apprezzato per le potenzialità preventive che esprime contro eventuali abusi.

Ad accrescere il valore positivo di questa legge, per le ragioni già riassunte, va aggiunto un altro elemento di grande importanza: l'allargamento dell'area nella quale la sindacabilità del licenziamento già esisteva, e cioè nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, già disciplinato dallo statuto dei lavoratori ovvero dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Anche in questa area si sono introdotte novità sostanziali di grande rilievo (in ordine alle quali non comprendo il giudizio espresso dal collega Franco Russo circa un loro presunto carattere riduttivo), sia ricomprendendo nella previsione legislativa le attività « non imprenditoriali », sia inglobando entro la soglia dei 15 dipendenti coloro che vengono assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché i rapporti a tempo parziale, sia sostituendo il concetto di « unità produttiva » con quello più estensivo di « datori di lavoro » che produce effetti di allargamento dell'area nella quale opera la cosiddetta tutela reale o reintegratoria.

Per apprezzare la portata di quest'ultima novità, basta sapere che fino a quando questa legge non andrà in vigore, la FIAT (tanto per citare un esempio emblematico), in una propria filiale con meno di 16 dipendenti, in tema di licenziamenti individuali non sarà tenuta al rispetto dello statuto dei diritti dei lavoratori.

Si tratta, come si vede, di novità molto rilevanti e credo si possa ben dire largamente rispondenti in positivo alla stessa domanda posta a base del referendum, in quanto il nuovo ordinamento che deriva dall'approvazione di questa legge introduce modifiche sostanziali rispetto a quello precedente.

Per tali ragioni il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, convinto che esso volge nell'interesse dei lavoratori, senza danneggiare le piccole imprese, e nel contempo rappresenta un passo in avanti nei rapporti sociali e nella politica dei diritti che vogliamo sempre di più estendere, per elevare il livello di civiltà e per rafforzare la democrazia nel nostro paese.

LAURA CIMA. Preannuncio il voto contrario del gruppo verde sul provvedimento in esame per le ragioni che ora esporrò. Fin dall'inizio avevamo manifestato tutta la nostra disponibilità a lavorare molto seriamente intorno al primo testo elaborato dal Comitato ristretto, che ci sembrava potesse rispondere – se migliorato – al quesito referendario.

Dico subito che i verdi, nonostante siano molto affezionati all'istituto del referendum come istituto di democrazia diretta, che quindi garantisce l'espressione della volontà popolare, purtuttavia non lo sono in linea di principio; non pensiamo quindi che la raccolta di firme debba sempre necessariamente condurre alla consultazione referendaria. Crediamo che la raccolta di firme di per sé rappresenti un momento molto importante di sollecitazione e di stimolo nei confronti di chi nel paese ha il compito di legiferare in ordine ad una serie di problemi gravi ed irrisolti, e che quindi possa consentire di arrivare all'approvazione di una buona legge senza dover necessariamente ricorrere alla consultazione referendaria stessa. In questo senso ci siamo mossi – come ci stiamo muovendo rispetto a tutti gli altri referendum che vengono indetti – lavorando molto seriamente per arrivare a definire testi legislativi che rispondano al quesito referendario.

Devo purtroppo osservare che, nonostante le premesse contenute nel testo del Comitato ristretto, in realtà il lavoro svolto dalla Commissione ha peggiorato notevolmente il testo stesso. In particolare, i colleghi ricorderanno che noi, ponendo la firma in calce a due emendamenti degli onorevoli Franco Russo e Russo Spena, abbiamo evidenziato quelli che a nostro avviso erano i nodi centrali che avrebbero dovuto essere da una parte conservati (in quanto il testo del Comitato ristretto già prevedeva l'inserimento degli apprendisti nel computo) e dall'altra migliorati (nel caso dell'indennità risarcitoria intesa come tutela rispetto al licenziamento illegittimo). Pertanto, quelli che abbiamo indicato con la nostra firma erano i due nodi reali, politici che se sciolti avrebbero permesso di rendere la legge in qualche modo rispondente al quesito referendario. In realtà, non si sono voluti considerare nemmeno questi due nodi ed il provvedimento è stato ulteriormente peggiorato.

A questo punto, rimangono forti dubbi sul pronunciamento della Corte di cassazione – come è stato rilevato da alcuni colleghi – e comunque sarà compito della Corte di cassazione stessa decidere se il testo da noi approvato risponda o meno al quesito referendario. La nostra opinione è che esso non risponda al quesito ma lo aggiri. Per queste ragioni ribadisco il voto contrario del gruppo verde sul provvedimento.

SERGIO VAZZOLER. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo si debba dare atto al relatore ed alla Commissione di aver prodotto un testo legislativo complessivamente equilibrato, che risponde alle esigenze di flessibilità dell'attività della piccola impresa e degli artigiani e, nel contempo, tutela circa 8 milioni di lavoratori con l'istituzione di un'indennità (sulla quale si è discusso ampiamente anche in Commissione) che per un verso compensa in parte il momento doloroso del licenziamento e per altro verso tende a rendere questo un fatto eccezionale e motivato.

Indubbiamente sarà la realtà operativa a qualificare il grado di applicazione della legge. Ciò è indispensabile dirlo, perché dall'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori sono passati molti anni ed è mutato il mondo produttivo; si tratta di un problema che è stato posto anche dai promotori del referendum. Sono inoltre contenute nel provvedimento alcune modifiche sostanziali dell'articolo 18 della legge n. 300, che consentono di affrontare con sufficiente ottimismo il giudizio dell'organismo preposto ai referendum.

Infine, credo sia giusto affermare che il giudizio del gruppo socialista è sicuramente positivo, ma legato alla questione dell'applicazione della legge: sappiamo che quest'ultima, soprattutto in alcune aree del paese, avrà un impatto non facile. Credo che il legislatore debba essere sempre attento a predisporre leggi che siano collegate alla realtà del momento in cui vengono prodotte, in modo tale che si riesca a modificare in meglio, senza stravolgerlo, un mondo produttivo delle piccole imprese che sono diffusissime, soprattutto in alcune regioni del paese, e che indubbiamente devono essere tutelate, così come vanno tutelati i lavoratori delle imprese stesse.

GAETANO COLUCCI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro il provvedimento perché non ne condivide l'impianto e la filosofia. Esso infatti, a nostro avviso, se da un lato non risponde all'esigenza della tutela dei lavoratori della cosiddetta piccola impresa nella pienezza del significato, dall'altro penalizza ingiustamente le cosiddette microimprese, molto diffuse sul territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno.

Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha tentato – presentando una serie di emendamenti – di migliorare l'impianto e la filosofia del provvedimento, con l'obiettivo di garantire la tutela reale a partire dalle imprese con un numero di tre o più dipendenti. Riteniamo, inoltre, che sia impossibile monetizzare un comportamento antigiuri-

dicò del datore di lavoro che, nell'ipotesi di imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, può procedere a suo piacimento ai licenziamenti.

A nessuno sfugge che mentre per le imprese superiori ai 15 dipendenti con questo provvedimento si afferma il concetto dell'oblazione alternativa, attribuendo la scelta dell'alternatività al dipendente, viceversa, per quanto riguarda le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, ci si trova di fronte alla situazione per cui si attribuisce la facoltà solo al datore di lavoro.

Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro questo provvedimento anche perché non condivide la filosofia della monetizzazione che dovrebbe scriminare, come effettivamente scrimina, il comportamento del datore di lavoro.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Preannuncio il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria sul provvedimento in esame, rispetto al quale si è manifestata la decisa opposizione, anche se non pregiudiziale, da parte mia, nonché dei colleghi Franco Russo e Laura Cima, insieme ai quali abbiamo portato avanti una battaglia migliorativa che, peraltro, non ha sortito alcun effetto, non essendosi registrate le auspicate maggioranze su alcuni importanti emendamenti.

Desidero esprimere una prima preoccupazione, alla quale ha fatto riferimento anche il collega Franco Russo. In particolare, mi riferisco al malvezzo istituzionale che induce a considerare il referendum come un istituto rivoluzionario, configurazione che, al contrario di altri, non ho mai condiviso. Il referendum, in realtà, va considerato per quello che è, cioè uno strumento democratico partecipativo, non certo di alta organizzazione – come enfatizzano alcuni deputati – ma comunque idoneo a porsi in qualche modo come elemento innovativo rispetto al procedimento di formazione della volontà legislativa. Non spetta certo a me negare l'importanza del referendum di cui io stesso sono stato promotore. D'altra parte, non si può sostenere che chi non è d'accordo con questa legge difende in realtà altri interessi. Respingo nettamente insinuazioni di questo genere, anche perché sulla materia in questione sono state espresse precise posizioni, come nel caso della proposta di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto circa un milione di firme, ed in quello del referendum sulla scala mobile del 1982-1983.

In un primo momento il referendum del quale abbiamo chiesto l'indizione non è stato accolto dalla Corte costituzionale per rilievi di natura formale. Successivamente, tuttavia, ne è stata dichiarata l'ammissibilità in modo molto preciso, con motivazioni che invito tutti a leggere e dalle quali ritengo si debba partire per comprendere come il quesito referendario si riferisse non alla legge n. 604, ma alla legge n. 300.

Non metto in dubbio, comunque, il fatto che siano stati raggiunti risultati positivi e migliorativi nel campo della tutela obbligatoria dei lavoratori delle piccole imprese; tuttavia, vorrei ricordare che eravamo di fronte ad una situazione in cui una mobilitazione sociale e sindacale di tipo garantista ci avrebbe posto in condizione di affrontare in modo globale il tema della tutela obbligatoria, nello stesso ambito in cui si è mosso il quesito referendario ammesso dalla Corte costituzionale. In tale contesto, ritengo che il lavoro svolto dall'onorevole Cavicchioli, pur risultando egregio sotto il profilo giuridico, non sia condivisibile, ove si consideri che ha introdotto peggioramenti rispetto al testo accolto in un primo momento dal Comitato ristretto.

Al contrario di quanto sostenuto da alcuni giornali, siamo stati molto attenti al lavoro svolto dalla Commissione, che non ho mai definito come il « gioco delle tre carte » o come una truffa; a tale riguardo, non so perché mi siano state attribuite tali valutazioni. Infatti, ho parlato solo di « aggiramento » del quesito referendario.

Ritengo che la questione, sollevata dall'onorevole Pallanti, in merito all'assenza di una previsione relativa al reintegro ...

NOVELLO PALLANTI. Il reintegro non viene chiesto nemmeno dai sindacati!

FRANCO RUSSO. Il sindacato ha posto delle condizioni ...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ho fatto riferimento a lei, onorevole Pallanti, solo perché dovevo confrontare le mie argomentazioni con un discorso di un certo spessore.

Il problema del reintegro rappresenta una questione giuridica e politica molto importante, dal momento che le statistiche sindacali e la prassi che tutti conosciamo ci dimostrano come l'assenza di questo diritto fondamentale non permetta il soddisfacimento e la giustiziabilità dei diritti in via giurisdizionale.

Comunque, desidero precisare che non siamo legati all'istituto del reintegro in maniera ottusa, bensì sulla base di motivazioni giuridiche, ricollegabili al quesito referendario, che non trovano risposta nel provvedimento in esame, il quale fornisce soltanto una risposta in riferimento alla legge n. 604.

Il reintegro, inoltre, rappresenta una condizione necessaria per lo stesso « azionamento » di quei diritti, che altrimenti verrebbero preclusi in quanto, a nostro avviso, si pone in essere un ricatto che pesa sul sistema delle piccole imprese.

Vi è, inoltre, un secondo punto che è stato sottovalutato per quanto riguarda il reintegro e che avevamo preso in esame nell'ambito di alcuni emendamenti migliorativi, condivisi anche dal gruppo comunista e da quello verde. Mi riferisco, naturalmente, al reintegro non in rapporto ad una situazione fisiologica delle relazioni industriali (come alcuni gruppi amano chiamarle, onorevole Sapienza).

Non riteniamo, comunque, che alle nostre proposte migliorative si possa rispondere con un allarmismo apocalittico e catastrofista in ordine alla situazione del sistema produttivo nazionale. Infatti, abbiamo tentato di introdurre criteri innovativi in rapporto al concetto di piccola impresa che, invece, nel provvedimento in esame viene identificata esclusivamente in rapporto ad un criterio ormai obsoleto, rappresentato dal numero dei dipendenti.

Inoltre, i problemi attinenti alle imprese devono essere affrontati in riferimento agli aspetti tecnologici, fiscali e di mercato, senza far pesare la loro soluzione esclusivamente sui diritti dei lavoratori.

Pertanto, abbiamo condotto una battaglia volta a migliorare alcuni punti fondamentali del provvedimento, il primo dei quali riguarda lo stesso concetto di piccola impresa. Tuttavia, da tale battaglia siamo usciti sconfitti, soprattutto in rapporto ad un aspetto che considero molto importante anche per la Corte di cassazione e che in questa sede è stato sottovalutato. Mi riferisco, in particolare, alla tutela obbligatoria ed alla parzialità della sua applicazione, dovuta ad un emendamento presentato rispetto all'originario testo unificato; conseguentemente, la Corte di cassazione sarà chiamata a pronunciarsi su due aspetti giuridici, consistenti nella mancata contestualità tra licenziamento e motivazione e nel fatto che la motivazione stessa deve essere fornita soltanto su richiesta del lavoratore.

In tal senso, condivido le osservazioni del collega Franco Russo in rapporto all'articolo 5, che scoraggia il ricorso alla giustiziabilità dei diritti per via giurisdizionale. Pertanto, l'ufficio centrale per il referendum dovrà rivolgere molta attenzione a questo punto, che fa parte, per così dire, del « pacchetto di aggiramenti » del quesito referendario attuati attraverso la legge n. 604. Si tratta, quindi, di un'ulteriore motivazione per cui il provvedimento in esame non può essere considerato impeditivo del referendum stesso.

Riteniamo, inoltre, molto grave (ne sono già stati spiegati i motivi) l'aspetto innovativo riguardante una pregiudiziale in qualche modo arbitrale nel procedimento, che consideriamo negativa per i lavoratori ed in qualche modo preclusiva di un processo giudiziale diretto ed immediato. Tale aspetto, inoltre, pone anche i problemi già evidenziati nel corso dell'esame della legge antisciopero nonché durante la discussione sulla rappresen-

tanza. Mi riferisco alla necessità che la tutela dei diritti non venga affidata agli apparati, neppure alle organizzazioni maggiormente rappresentative, come previsto dall'attuale sistema normativo. Viceversa, nel provvedimento in esame viene riproposta questa impostazione, contraddicendo in qualche modo la discussione finora svolta nella nostra Commissione in ordine alla questione della rappresentanza.

Quindi, per una serie di motivi (ho citato soltanto i principali) ritengo che il provvedimento in esame, al quale sono contrario, non sia idoneo neppure ad evitare lo svolgimento del referendum. Infatti, la Corte di cassazione dovrà valutare gli elementi giuridici cui abbiamo già fatto riferimento in questa sede, nel corso della discussione e delle dichiarazioni di voto e che comunque faremo presenti alla stessa Corte di cassazione tramite una memoria, non tanto perché riteniamo che il referendum debba essere in ogni caso svolto, quanto soprattutto perché il referendum stesso potrebbe essere evitato soltanto se si approvasse una buona legge. In proposito, ritengo che i peggioramenti introdotti al provvedimento in discussione rispetto al testo originariamente predisposto dall'onorevole Cavicchioli non ci pongano di fronte ad una buona legge.

Oltrettutto, vorrei ricordare che già molto tempo fa, quando tutti gli altri gruppi progressisti erano di avviso contrario, abbiamo affermato che il testo in esame sarebbe stato peggiorato perché si sarebbe scelta la strada di uno spostamento a destra della legge, invece di procedere ad un suo miglioramento. Oltretutto, nel momento in cui si è scelto, come una sorta di « ultima spiaggia », l'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione in sede legislativa (in proposito desidero rivolgere una critica al collega Santoro ed al gruppo liberale che non è mai stato presente in Commissione), piuttosto che svolgere una discussione seria sulla legge, si è proceduto attraverso « scorrerie », in qualche modo, giornalistiche, da cui è scaturito un peggioramento del testo al nostro esame.

Ritengo che ciò rappresenti un fatto molto grave, non attribuibile certamente al presidente, ma ad una Commissione che non ha seguito con attenzione le proposte migliorative presentate dal nostro gruppo ed ha proceduto ad uno spostamento a destra della legge. Questo rappresenta a nostro avviso un altro motivo politico, ma non di irritazione; mi scuso se qualche volta ho contribuito a rendere il dibattito concitato: certamente sono irritato, anche se cerco di controllare il mio atteggiamento e di renderlo politico. Esso è comunque di netta opposizione al provvedimento, per le ragioni di carattere giuridico e politico che ho ora illustrato.

PRESIDENTE. A causa di concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta e propongo di riprenderla alle ore 14,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14,30.*

PRESIDENTE. Ricordo che la seduta era stata sospesa nella fase delle dichiarazioni di voto.

GUIDO MARTINO. Intendo innanzitutto scusarmi con i colleghi per l'assenza dell'onorevole Santoro, determinata da problemi connessi ai mezzi di trasporto.

Il gruppo repubblicano ritiene che il testo in esame risulti migliorato rispetto all'impianto originario, anche perché ha recepito alcuni emendamenti da noi presentati. Tuttavia, permangono serie perplessità su taluni aspetti, quali, per esempio, quelli concernenti la mancata esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal computo dei dipendenti, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1. Questo ed altri aspetti inducono il gruppo repubblicano a preannunciare il voto contrario sul provvedimento in esame.

BRUNO ANTONUCCI. Il mio voto contrario al provvedimento in esame trova la sua radice nell'intervento che ho svolto in sede di discussione sulle linee generali.

In quella circostanza richiamai l'attenzione sul rischio di penalizzare un settore produttivo che, come è stato autorevolmente osservato, finora ha saputo fornire notevoli apporti occupazionali, proprio nei momenti in cui dalle strutture imprenditoriali di grandi dimensioni veniva espulsa manodopera.

Ritengo, comunque, che non si sia tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro nella piccola impresa è basato sulla collaborazione e sulla fiducia. Infatti, l'artigiano, il commerciante, il libero professionista sono collaboratori dei loro dipendenti, come questi ultimi sono collaboratori degli imprenditori da cui dipendono.

È difficile negare che il nostro sistema economico si regge anche sull'attività dell'imprenditoria minore, perché al suo interno si realizza meglio la collaborazione tra i fattori della produzione.

Riconosco, altresì, che sono stati compiuti sforzi tesi a mediare alcune particolari istanze; tuttavia, a mio avviso, sono state disattese le esigenze di quella che può definirsi la microimpresa; mi riferisco, in particolare, al fatto di non aver voluto graduare la misura dell'indennità risarcitoria. Non si può, infatti, porre sullo stesso piano una società di capitali ed una microimpresa artigiana o commerciale a carattere familiare. In proposito, mi sia consentito ricordare che circa il 65 per cento delle imprese artigiane hanno alle loro dipendenze da una a tre unità lavorative.

In conclusione, mi auguro che l'altro ramo del Parlamento apporti al testo del provvedimento le modifiche necessarie.

ALFREDO BIONDI. Osservo che, nonostante la Commissione lavoro possa essere apprezzata per lo sforzo di buona volontà compiuto, il risultato conseguito non è soddisfacente né sufficiente. Si può solo comprendere che il compito del relatore non è stato certo facile, in quanto « andare incontro » alla richiesta dei promotori del referendum implica l'accettazione sostanziale della stessa (altrimenti il referendum non decade). Vi era, insomma, una contraddizione difficile da superare ed il risultato non poteva che essere insufficiente.

Le categorie imprenditoriali e professionali coinvolte restano tutte insoddisfatte ed il gruppo liberale non può che condividere la loro insoddisfazione; già questo motiva il voto contrario. Vi è tuttavia un'altra ragione politica: abbiamo chiesto, con lettera al Presidente del Consiglio, un pronunciamento della maggioranza di governo che non vi è stato; abbiamo proposto modifiche attraverso emendamenti che non sono stati accolti; infine, abbiamo messo a disposizione le firme per la rimessione in Assemblea, ma invano. È sbagliato ritenere che il referendum debba per forza essere evitato, e certo si facilita la vittoria se si fa una legge (anzi, se si tenta di farla) che dà ragione ai proponenti.

Il voto contrario è dunque un voto politicamente contro ogni logica di compromesso.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Nel ribadire il mio consenso sul provvedimento, segnalo l'opportunità che la Commissione autorizzi il presidente a procedere al coordinamento formale del testo, onde evitare che dal testo stesso, così come modificato dagli emendamenti approvati, possano derivare problemi interpretativi, nonostante la Commissione abbia manifestato una volontà inequivoca.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ghezzi ed altri (2324); Piro (190); Cipriani ed altri (1096); Cavicchioli ed altri (3301); Ghezzi ed altri (4446) *in un testo unificato e con il seguente titolo:*

« Disciplina dei licenziamenti individuali » (2324-190-1096-3301-4446):

Presenti e votanti ..... 33
Maggioranza ..... 17

Hanno votato *sì* ..... 28
Hanno votato *no* ..... 5

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì: Alinovi, Anselmi, Azzolini, Bianchi, Breda, Carrara, Cavicchioli, Cimmino, Diaz, Gelpi, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Minozzi, Orciari, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Prandini, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

*Hanno votato* no: Antonucci, Biondi, Martino, Russo Franco e Russo Spena.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4652).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 1° marzo 1990.

Comunico che, in data 10 aprile 1990, la VII Commissione cultura ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il relatore, onorevole Sapienza, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento nel testo presentato dal Governo, salvo qualche modifica relativa alla copertura finanziaria, reca nuove norme per la sostituzione del personale amministrativo ed ausiliario della scuola. Nel concreto, esso prevede la modifica della legge n. 426 del 1988 nella parte che disciplina le modalità di sostituzione del personale predetto.

Com'è noto, la norma che si intende modificare prevede che, per assenze di durata superiore a 30 giorni, la sostituzione possa avvenire soltanto se il personale presente in servizio risulti inferiore al 50 per cento di quello previsto dalla dotazione organica. Per attenuare i rigori della norma, finora si è fatto ricorso al lavoro straordinario, con conseguenze non certo positive sulla funzionalità delle singole istituzioni scolastiche, soprattutto nel settore della vigilanza, di cui è titolare il personale ausiliario.

Il Governo, rendendosi interprete delle pressanti richieste provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado, ha pertanto deciso di proporre al Parlamento una disciplina in base alla quale la nomina dei supplenti, sia per la terza sia per la quarta qualifica funzionale, abbia luogo fin dal primo assente nelle scuole con organico rispettivamente fino a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale amministrativo. Nelle scuole con organico superiore, invece, la nomina dei supplenti scatterebbe solo a partire dal secondo assente. In questo modo si renderebbero meno pesanti i disagi delle scuole di piccole dimensioni e più sopportabili quelli delle scuole aventi dimensioni maggiori.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, ad essa si provvede da un lato attraverso la legge di finanziamento del contratto del personale della scuola e dall'altro mediante una consistente riduzione del compenso per lavoro straordinario.

Per evitare abusi e nuovo precariato, è prevista la riduzione da dieci a otto mesi del periodo di conferibilità delle sup-

plenze, limitando tale possibilità al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

Concludo questa mia relazione invitando la Commissione ad approvare al più presto il provvedimento possibilmente nel testo licenziato dal Senato, in maniera tale da consentire alle provvidenze previste nel disegno di legge di esplicare i propri effetti entro breve tempo, a partire già dal corrente anno scolastico, nell'interesse soprattutto della funzionalità della scuola.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sapienza per la sua relazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 9 maggio 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO